



COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI
Area 7 - Urbanistica - Ed. Privata - Ambiente

N. 518 del 26/10/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE, CONSISTENTE NELL'AGGIORNAMENTO EX ART. 43 L.R. 36/1997, PER MODIFICA DEL PERIMETRO E DELLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA RELATIVI ALL'AMBITO ARI-ZPR-A "AMBITI A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA" NORMATO DALL'ART. 131 DELLE N.C.C. - LOCALITA' CEPARANA, SUA GIARRIZZO

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di Ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- che il Comune di Bolano e la Provincia della Spezia sono proprietarie di un area, sita in Località Giarizzo a Ceparana, è identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Bolano al foglio n.13 mappali n. 1079-1048-188-1046-1044-1042 ed ex 187 (frazionato in 1287-1288-1289) (di proprietà della Provincia di La Spezia) e mappali n.1035-716-1047-1081-1083-1085 e 182 (di proprietà del Comune di Bolano);
- che entrambe le Amministrazioni, avendo la necessità di realizzare una struttura da adibire a ricovero mezzi e attrezzature e ad altri usi logistici, avevano convenuto di realizzare congiuntamente tale opera, sia dal punto di vista gestionale, che dal punto di vista economico.
- Che l'intervento, era subordinato alla proposta di uno S.U.A. di iniziativa pubblica, approvato, in assenza di osservazioni e opposizioni, con D.C.C. n.1 del 24/02/2003; lo SUA prevedeva due distinti comparti di attuazione, nei quali erano previsti complessivamente 3.789 mq di s.l.p.(nel primo comparto un capannone in parte ad uso artigianale/industriale e in parte ad uso commerciale, mentre nel secondo comparto un ricovero mezzi, materiali ed altre funzioni logistiche, a servizio dei due Enti Pubblici promotori).

DATO ATTO:

- che lo SUA D5/1 ad oggi non è stato attuato; nel frattempo è entrato in vigore il nuovo strumento urbanistico (P.U.C. in vigore dal 21/10/2015) che ha classificato come ARI-ZPR-A "ambiti a prevalente destinazione produttiva" normato dall'art. 131 "SUA/PP approvati e/o in corso di attuazione, solo una parte dei terreni di proprietà del comune di Bolano e della Provincia, ricadenti all'interno del perimetro dello SUA;
- che l'art.131 delle N.C.C. del P.U.C. conferma le previsioni dello SUA D5/1;
- che erroneamente una porzione delle aree ricadenti all'interno del perimetro dello SUA (parcheggi e area pertinenziale del capannone) non è stata inclusa nell'ambito a prevalente destinazione produttiva - ARI-ZPR-A e risulta invece classificata quale area per "attrezzature e servizi pubblici" normata dall'art. 43 delle N.C.C. del P.U.C.; da qui la necessità di un aggiornamento del PUC ai sensi dell'art.43 della L.R. 36/97 e s.m.i., al fine di rettificare il perimetro dell'ambito per ricomprendere anche la porzione di SUA approvato con D.C.C. n.1 del 24/02/2003 all'interno dell'ambito ARI-ZPR-A;

ATTESO che sono attualmente mutate le esigenze delle due Amministrazioni pubbliche promotrici dello SUA, che non hanno più interesse a sfruttare l'area a fini deposito/logistici, ma hanno invece intenzione di alienare a soggetti privati la totalità dell'area ricadente all'interno del perimetro dello SUA, è emersa la necessità di modificare l'art.131 delle N.C.C. del PUC, e inserire un nuovo articolo 131/b, che riporti la normativa specifica per l'area in oggetto, in modo da consentire la realizzazione dell'intervento in un unico comparto, dettagliando meglio le destinazioni d'uso ammesse, le caratteristiche del fabbricato di progetto e delle sistemazioni esterne, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, i parametri edilizi (superficie agibile, altezza, distanze) e le modalità di attuazione

dell'intervento;

CONSIDERATO che:

- la proposta di aggiornamento al piano deve preliminarmente essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto degli artt. 43 co. 5 della L.R. 36/97 e art. 3 co. 1 lett b e co. 2 della L.R. n. 32 del 10.08.2012;
- con determinazione n. 263 del 11/06/2022 è stata incaricata l'arch. Fabiana Reffi, con studio in Via Montessori 20, 16030 Castiglione Chiavarese - C.F RFFFBN89A55C621G - P.IVA 02589780994, della redazione del Rapporto Preliminare al fine di verificare l'assoggettabilità alla V.A.S. del progetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 01 luglio 2022 ad oggetto "Adozione proposta di aggiornamento al PUC ex art. 43 co. 3 lett c) della L.r. 36/1997 e ss.mm. e ii. per modifica del perimetro e della disciplina urbanistico-edilizia relativi all'ambito ARI-ZPR-A "ambiti a prevalente destinazione produttiva" normato dall'art. 131 delle n.c.c. - localita' Ceparana, SUA Giarizzo - e contestuale approvazione del rapporto preliminare ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e ss.mm. e ii.", con la quale il Consiglio Comunale:

- ha individuato, ai sensi dell'art. 5 L.R. 32/2012, quale autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità l'Ufficio Urbanistica –Edilizia Privata e Ambiente, mentre quale autorità proponente l'Ufficio Lavori Pubblici;
- ha approvato il "Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS" redatto dell'arch. Fabiana Reffi, da cui risulta che l'aggiornamento al PUC non comporta impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 32/2012;
- ha dato mandato all'Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente, di procedere ai fini delle valutazioni ed iniziative di competenza, ai sensi dell'art 13 della L.R. 32/2012 e s.m.i., trasmettendo la documentazione relativa ai soggetti competenti in materia ambientale individuati dall'autorità competente (Responsabile Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente) in collaborazione con l'autorità procedente (responsabile Ufficio Lavori Pubblici), da consultare al fine di acquisirne i pareri entro il termine di 30 giorni dal ricevimento e specificatamente:
 - Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile;
 - Provincia della Spezia – Servizio Ambiente;
 - ARPAL;
 - ASL5 – Servizio Igiene e Ambiente.

PRESO ATTO della richiesta di integrazioni da parte dell'ASL5 con nota del giorno 06/08/2022, in merito alla quale è stata trasmessa la documentazione integrativa con gli approfondimenti necessari;

ACCERTATO che anche a seguito delle integrazioni richieste, sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi, che si allegano quale parte integrante e sostanziale e dei quali si riporta di seguito un estratto:

- **ASL5:** "... vista la documentazione di integrazione trasmessa, si ritiene che la proposta di aggiornamento del PUC non sia da assoggettare a VAS";
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino settentrionale** ha rilevato che: "Ai fini della compatibilità dell'aggiornamento del PUC con le Nda del PAI, le aree oggetto di variante interessate dallo SUA in oggetto, ricadono in ambito normativo PI3A, così come mappato nella Tav.5 – elemento 5 "Carta degli ambiti normativi delle aree inondabili". In tali aree ... sono consentiti previo parere di questa Autorità di Bacino, interventi di nuova edificazione a condizione che le caratteristiche di pericolosità non si discostino significativamente dalle condizioni di cui alla classe PI3B";
- **Provincia della Spezia, Settore Territorio, Servizio Ambiente:** "... in relazione alle competenze della scrivente non si rilevano elementi significativi, relativamente alla verifica di assoggettabilità a VAS per l'intervento in oggetto";

CONSIDERATO che dall'ARPAL non sono state formulate osservazioni nei termini temporali fissati dalla L. 241/90 e s.m.i. e che, in particolare, in difetto di parere espresso da parte dei soggetti interpellati entro 30 giorni dalla richiesta, trova applicazione l'art. 17bis "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici" della L.241/90 e s.m.i. modificata con la L. 124/2015;

DATO ATTO pertanto che, essendo trascorso il termine di cui sopra, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., devono ritenersi acquisiti i pareri di tutti i soggetti competenti in materia ambientale interpellati;

ATTESO che, per il procedimento di VAS, non risultano formulate ulteriori osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici/Servizi interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i. ed evidenziato che durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica della VAS alcun ulteriore contributo e/o osservazione da parte del pubblico è pervenuta all'Ufficio Protocollo dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia Ambientale" e s. m. e i.;

RICHIAMATA la L.R. 10 agosto 2012 n. 32 e s.m.i. “Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)” che, in particolare ai relativi articoli 3, 5 e 13 prevede, rispettivamente:

- l’ambito di applicazione della norma attraverso l’individuazione delle tipologie di piano o programma e le rispettive modifiche che hanno un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale da assoggettare alla VAS ed alla Verifica di Assoggettabilità;
- la competenza del Comune, quale Autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Verifica di Assoggettabilità dei piani e programmi e delle loro varianti individuate all’art.3, la cui approvazione sia di competenza del Comune stesso;
- la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. dei piani e programmi elencati ai commi 2 e 3, che prevede, qualora attivata, la conclusione della stessa da parte dell’Autorità Competente, attraverso provvedimento motivato di verifica, con efficacia vincolante, che assoggetta o esclude il piano o il programma dalla Valutazione Ambientale Strategica e detta le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale all’uopo consultati;

VISTI:

l’art. 107 del TUEL, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
la Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 22, in data 31 marzo 2021, di conferma in capo al sottoscritto Ermanno Ciullo dell’incarico di posizione organizzativa per l’assunzione diretta della responsabilità e direzione degli uffici e servizi dell’Area Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente fino al 31 dicembre 2022 e comunque fino a nuovo provvedimento di nomina;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.147 bis del TUEL, non occorre acquisire il parere di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi dell’Area Economica-Finanziaria, Dr. Diego Ruscelli in quanto il presente provvedimento non comporta l’assunzione di specifico impegno di spesa;

DETERMINA

1. Di **APPROVARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di **ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica l’aggiornamento al PUC ex art. 43 L.r. 36/1997, per “modifica del perimetro e della disciplina urbanistico-edilizia relativi all’ambito ARI-ZPR-A “*ambiti a prevalente destinazione produttiva*” normato dall’art. 131 delle n.c.c. - localita’ Ceparana, SUA Giarrizzo.
3. Di **STABILIRE** che nelle successive fasi attuative ed esecutive dovranno essere considerate e rispettate le indicazioni dei soggetti competenti indicati in premessa, espresse nei pareri allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nonché le indicazioni contenute nel Documento tecnico preliminare.
4. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento a tutti i soggetti consultati.
5. Di **PROVVEDERE** all’adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i., mediante pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente con inserimento:
 - nell’elenco semestrale – sottosezione di primo livello Provvedimenti – sottosezione di secondo livello “Provvedimenti Dirigenti Amministrativi”;
 - nella sezione “Pianificazione del territorio” – Portale SIT – VAS.
6. Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul BURL, in ottemperanza all’art. 13, comma 7 della Legge regionale 32/2012.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Sig. CIULLO ERMANNO a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Ermanno Ciullo
Atto firmato Digitalmente

Dati Contabili :

E/U	Eser.	Cod. Peg	Descrizion e	Fornitore	P.Fin	CUP	CIG	Importo

CIULLO ERMANNO / INFOCERT SPA

IL RESPONSABILE
FIRMA
Atto firmato Digitalmente